

# Ordinanza sui consulenti in brevetti (OCB)

*Disegno*

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 6 capoversi 2 e 3, 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 9 capoverso 3 e 12 capoverso 3 della legge federale del 20 marzo 2009<sup>1</sup> sui consulenti in brevetti (LCB),

*ordina:*

## Capitolo 1: Oggetto

### Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

- a. i requisiti posti a un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria (art. 2 lett. a LCB);
- b. l'esame federale per consulenti in brevetti e il riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti (art. 6–8 LCB);
- c. i requisiti posti a un'attività pratica nonché il riconoscimento di esperienze professionali acquisite all'estero (art. 9 LCB);
- d. il registro dei consulenti in brevetti (art. 11–15 LCB).

## Capitolo 2: Diplomi universitari

### Art. 2 Diplomi universitari in scienze naturali o in ingegneria

<sup>1</sup> Un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria (art. 2 lett. a LCB) deve essere stato conseguito al termine di uno studio a tempo pieno di almeno tre anni. Almeno 80 per cento delle materie dello studio deve essere stato dedicato al settore delle scienze naturali o dell'ingegneria.

<sup>2</sup> Quali scienze naturali o ingegneristiche sono segnatamente considerate l'edilizia, la biochimica, la biologia, la biotecnologia, la chimica, l'elettronica, l'elettrotecnica, la tecnologia dell'informazione, l'ingegneria meccanica, la matematica, la medicina, la farmaceutica e la fisica.

<sup>1</sup> RS 935.62

## Capitolo 3: Esame federale per consulenti in brevetti

### Sezione 1: Organizzazione dell'esame

#### Art. 3 Camera d'esame

<sup>1</sup> Il Consiglio federale conferisce all'associazione comune (camera d'esame) dell'Associazione dei mandatarî per brevetti registrati presso l'Ufficio europeo dei brevetti (ACSOEB), dell'Associazione dei mandatarî per brevetti nell'industria svizzera (ACBIS) e dell'Associazione svizzera dei mandatarî in propriet  industriale (ASCPI) il compito di:

- a. svolgere l'esame federale per consulenti in brevetti;
- b. decidere in merito al riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti.

<sup>2</sup> La camera d'esame   finanziata mediante gli emolumenti riscossi per le sue decisioni e prestazioni (art. 8 cpv. 2 LCB) e i contributi dei suoi membri.

#### Art. 4 Commissione d'esame

<sup>1</sup> La commissione d'esame   un comitato della camera d'esame.

<sup>2</sup> La commissione d'esame   costituita da rispettivamente due rappresentanti delle associazioni dei mandatarî in brevetti ACSOEB, ACBIS e ASCPI.

<sup>3</sup> Emana un regolamento interno e designa il presidente.

#### Art. 5 Compiti della commissione d'esame

La commissione d'esame:

- a. svolge l'esame federale per consulenti in brevetti;
- b. emana un regolamento d'esame;
- c. stabilisce un regolamento sugli emolumenti e lo sottopone al Consiglio federale per approvazione (art. 8 cpv. 2 LCB);
- d. designa gli esaminatori;
- e. decide in merito al riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti (art. 7 LCB);
- f. gestisce un ufficio centrale.

#### Art. 6 Sedute della commissione d'esame

<sup>1</sup> Le sedute della commissione d'esame sono organizzate secondo le prescrizioni previste dal regolamento interno.

<sup>2</sup> La commissione d'esame pu  validamente deliberare se almeno la met  dei suoi membri sono presenti.

<sup>3</sup> Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. Anche il presidente partecipa alla votazione; in caso di parit  di voti, il suo voto   decisivo.

<sup>4</sup> Il direttore dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) o una persona da lui designata nonché il presidente del Tribunale federale dei brevetti oppure un membro di tale tribunale da lui designato assistono alla seduta in qualità di osservatori e consiglieri. La commissione d'esame può invitare alla seduta altre persone senza diritto di voto.

#### **Art. 7**            Esaminatori

<sup>1</sup> Possono essere nominati quali esaminatori consulenti in brevetti iscritti nel registro dei consulenti in brevetti nonché docenti universitari, giudici e altri esperti che dispongono delle conoscenze comprovate nei settori da esaminare.

<sup>2</sup> Gli esaminatori non possono far parte della commissione d'esame.

<sup>3</sup> Gli esaminatori sono nominati per due anni. La nomina può essere rinnovata.

<sup>4</sup> Gli esaminatori che hanno raggiunto l'età di 70 anni o sono provvisoriamente o definitivamente esclusi dall'esercizio della loro professione, si dimettono.

<sup>5</sup> Se sussiste un motivo che lasci presumere un rischio di parzialità, l'esaminatore deve ricusarsi.

#### **Art. 8**            Indennità per gli esaminatori

Il dispendio di tempo e le spese degli esaminatori sono rimborsati secondo le aliquote stabilite nel regolamento d'esame.

#### **Art. 9**            Ufficio centrale

L'ufficio centrale

- a. svolge i lavori di segretariato e la contabilità;
- b. redige i verbali delle sedute della commissione d'esame;
- c. allestisce elenchi d'esame conformemente all'articolo 10.

#### **Art. 10**          Elenchi riguardanti gli esami e comunicazione dei dati

<sup>1</sup> L'ufficio centrale allestisce un elenco

- a. delle iscrizioni all'esame federale per i consulenti in brevetti e dei candidati ammessi;
- b. dei risultati dell'esame per ogni candidato;
- c. dei candidati che hanno superato l'esame federale per consulenti in brevetti;
- d. dei candidati definitivamente esclusi dall'esame.

<sup>2</sup> I candidati che richiedono informazioni sui loro dati contenuti nell'elenco, devono presentare una richiesta scritta all'ufficio centrale e comprovare la loro identità. L'informazione è rilasciata per scritto entro 30 giorni ed è gratuita.

**Art. 11** Sorveglianza

<sup>1</sup> Spetta all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) sorvegliare l'esame federale per consulenti in brevetti (art. 6 cpv. 3 lett. b LCB).

<sup>2</sup> L'UFFT approva il rapporto annuale, il regolamento interno e il regolamento d'esame della commissione d'esame.

**Sezione 2: Contenuto dell'esame****Art. 12** Esame delle conoscenze tecniche

L'esame per consulenti in brevetti verte sulle conoscenze tecniche relative:

- a. al diritto europeo e internazionale in materia di brevetti;
- b. al diritto svizzero in materia di brevetti;
- c. ai settori del diritto organizzativo e della procedura svizzera determinanti per la protezione industriale;
- d. al diritto al marchio, al diritto di design, al diritto d'autore, al diritto della concorrenza e al diritto civile;

**Art. 13** Parti dell'esame

<sup>1</sup> L'esame di cui all'articolo 12 è suddiviso in quattro parti. Il candidato può scegliere liberamente l'ordine delle singole parti.

<sup>2</sup> La prima e la seconda parte equivalgono ai moduli A e B secondo le prescrizioni del 10 dicembre 2008<sup>2</sup> sull'esame europeo d'idoneità per i mandatarî accreditati e le disposizioni esecutive del 18 marzo 2009 concernenti il regolamento relativo all'esame europeo d'idoneità.

<sup>3</sup> La terza parte dell'esame comprende:

- a. le disposizioni svizzere applicabili in materia di brevetti comprese le disposizioni speciali concernenti le procedure internazionali;
- b. le disposizioni svizzere, applicabili in materia di brevetti, del diritto amministrativo, del diritto penale e di procedura civile nonché quelle concernenti l'organizzazione delle autorità e dei tribunali.

<sup>4</sup> La quarta parte dell'esame prevede il diritto dei marchi, il diritto di design, il diritto d'autore, il diritto della concorrenza e il diritto civile.

<sup>2</sup> Supplemento al giornale ufficiale dell'UEB, 32esimo anno, 5<sup>a</sup> edizione, ulteriori informazioni sul sito: [http://archive.epo.org/epo/pubs/oj009/05\\_09/05\\_sup9.pdf](http://archive.epo.org/epo/pubs/oj009/05_09/05_sup9.pdf). (disponibile solo in tedesco, francese e inglese)

### **Sezione 3: Procedura d'esame**

#### **Art. 14** Svolgimento dell'esame

<sup>1</sup> L'esame federale per consulenti in brevetti è svolto almeno una volta l'anno. La commissione d'esame può posticipare l'esame all'anno successivo se vi sono meno di quattro iscrizioni.

<sup>2</sup> La commissione d'esame stabilisce e pubblica i termini d'iscrizione e d'esame nonché il luogo ove si svolge.

<sup>3</sup> Non è ammesso suddividere una parte dell'esame su più sessioni d'esame.

#### **Art. 15** Iscrizione

<sup>1</sup> È considerato iscritto chi si è annunciato entro il termine d'iscrizione e ha pagato la tassa d'esame.

<sup>2</sup> La commissione d'esame disciplina i dettagli amministrativi dell'iscrizione nel regolamento d'esame.

#### **Art. 16** Ammissione

<sup>1</sup> È ammesso all'esame federale per consulenti in brevetti chi al momento dell'iscrizione è titolare di un diploma universitario secondo l'articolo 2 lettera a LCB e può comprovare di aver svolto un'attività pratica secondo l'articolo 2 lettera c LCB.

<sup>2</sup> Chi si candida all'esame d'ammissione deve presentare:

- a. i documenti attestanti il diploma universitario;
- b. un certificato riguardo all'attività pratica (art. 40).

<sup>3</sup> La commissione d'esame può richiedere ulteriori informazioni o prove al candidato, all'università o alla persona incaricata della vigilanza (art. 38).

<sup>4</sup> La commissione d'esame emana una decisione sull'ammissione all'esame. Comunica per scritto la sua decisione ai candidati.

#### **Art. 17** Lingua d'esame

<sup>1</sup> Il candidato può sostenere le parti dell'esame svolte dalla commissione d'esame in tedesco, francese o italiano.

<sup>2</sup> La lingua d'esame va indicata sull'iscrizione all'esame.

**Art. 18**            Esame della prima e della seconda parte

<sup>1</sup> La prima e la seconda parte sono esaminate secondo il regolamento del 10 dicembre 2008<sup>3</sup> relativo all'esame europeo d'idoneità per i mandatari accreditati e le disposizioni esecutive del 18 marzo 2009 concernenti il regolamento relativo all'esame europeo d'idoneità. Le due parti vanno sostenute nel quadro dell'esame europeo d'idoneità svolto dall'Ufficio europeo dei brevetti.

<sup>2</sup> Chi non è ammesso all'esame europeo d'idoneità, ma adempie le condizioni di ammissione conformemente all'articolo 16 capoverso 1, deve sostenere esami sostitutivi equivalenti ai moduli A, B e all'esame preliminare dell'esame europeo d'idoneità.

<sup>3</sup> Le prescrizioni relative all'esame europeo d'idoneità (cpv. 1) relative al contenuto, all'esecuzione e alla valutazione sono applicabili per analogia agli esami sostitutivi.

**Art. 19**            Terza e quarta parte dell'esame

<sup>1</sup> La terza parte si svolge per scritto. La commissione d'esame può stabilire nel regolamento d'esame in quali casi l'esame scritto è sostituito da un esame orale oppure sono eseguiti sia un esame scritto sia un esame orale.

<sup>2</sup> La quarta parte è costituita da un esame orale.

**Art. 20**            Preparazione del contenuto dell'esame

<sup>1</sup> Almeno due esaminatori preparano le domande d'esame. Ne stabiliscono i criteri di valutazione e la ponderazione.

<sup>2</sup> Gli esaminatori sottopongono le domande d'esame nonché i criteri di valutazione alla commissione d'esame per approvazione.

<sup>3</sup> La commissione d'esame provvede alla traduzione dei compiti dell'esame scritto nelle lingue indicate sulle iscrizioni all'esame.

**Art. 21**            Esame scritto

<sup>1</sup> All'esame scritto assiste almeno uno degli esaminatori che ha partecipato alla preparazione delle domande d'esame. Prima di iniziare l'esame quest'ultimo informa i candidati sui dettagli dello svolgimento.

<sup>2</sup> L'esame dura al massimo sei ore. La durata è disciplinata nel regolamento d'esame.

<sup>3</sup> I candidati rispondono alle domande d'esame in forma anonima.

<sup>4</sup> Gli esaminatori competenti per la correzione dell'esame inoltrano la loro valutazione comune alla commissione d'esame.

<sup>3</sup> Supplemento al giornale ufficiale dell'UEB, 32esimo anno, 5<sup>a</sup> edizione, ulteriori informazioni sul sito: [http://archive.epo.org/epo/pubs/oj009/05\\_09/05\\_sup9.pdf](http://archive.epo.org/epo/pubs/oj009/05_09/05_sup9.pdf). (disponibile solo in tedesco, francese e inglese).

**Art. 22** Esame orale

<sup>1</sup> Assistono all'esame orale:

- a. gli esaminatori che hanno preparato l'esame;
- b. una persona designata dalla commissione d'esame per allestire il verbale dell'esame.

<sup>2</sup> L'esame dura un'ora. Può essere prolungato al massimo fino a 75 minuti.

<sup>3</sup> Gli esaminatori inoltrano la loro valutazione comune alla commissione d'esame.

**Art. 23** Presenza di terzi all'esame

<sup>1</sup> L'esame federale per consulenti in brevetti non è pubblico.

<sup>2</sup> La commissione d'esame può concedere a chi può comprovare un interesse motivato di assistere all'esame.

<sup>3</sup> I membri della commissione d'esame e i rappresentanti dell'UFFT possono d'ufficio assistere all'esame.

**Art. 24** Superamento della prima e seconda parte dell'esame e ripetizione dell'esame sostitutivo

<sup>1</sup> Ha superato la prima e la seconda parte dell'esame in virtù dell'articolo 18 capoverso 1, chi

- a. ha superato singolarmente i moduli A e B;
- b. ha sostenuto l'esame dei moduli A e B e ha complessivamente raggiunto almeno 100 punti, a condizione che la valutazione di ogni modulo corrisponda almeno a «non superato, con possibilità di compensare con altri esami» oppure
- c. ha superato l'esame europeo d'idoneità per intero.

<sup>2</sup> Ha superato l'esame sostitutivo conformemente all'articolo 18 capoverso 2 chi ha superato singolarmente la prima e la seconda parte d'esame.

<sup>3</sup> Chi non ha superato per la seconda volta un esame sostitutivo menzionato all'articolo 18 capoverso 2, è escluso da ogni ulteriore esame.

**Art. 25** Superamento e ripetizione della terza e quarta parte dell'esame

<sup>1</sup> La terza e la quarta parte dell'esame sono valutate singolarmente. Sono valutate con «superata» oppure «non superata».

<sup>2</sup> Chi non ha superato una parte dell'esame può iscriversi alla sessione d'esame successiva.

<sup>3</sup> Chi non ha superato una parte dell'esame per la seconda volta, è escluso da ogni ulteriore sessione d'esame.

**Art. 26** Ritiro

<sup>1</sup> Il candidato che ritira la propria iscrizione, deve comunicarlo per scritto all'ufficio centrale.

<sup>2</sup> Se il candidato si ritira senza motivo a meno di 14 giorni dall'inizio dell'esame, la tassa d'esame non è restituita.

<sup>3</sup> Se un candidato non si presenta all'esame e non avverte l'ufficio competente o non dispone di un motivo valido, l'esame è considerato non superato. La tassa d'esame non è restituita.

**Art. 27** Impedimento

<sup>1</sup> Il candidato deve avvisare senza indugio l'ufficio centrale, se non può presentarsi all'esame in seguito a malattia o a un altro motivo importante.

<sup>2</sup> In caso di malattia deve presentare un certificato medico.

<sup>3</sup> La commissione d'esame decide se i motivi forniti sono validi.

**Art. 28** Interruzione

<sup>1</sup> Il candidato deve informare senza indugio un esaminatore, se interrompe l'esame per motivi di salute o per altri motivi importanti.

<sup>2</sup> L'esaminatore decide, a condizione che non sia già stato stabilito che l'esame non è superato, se l'interruzione è giustificata.

<sup>3</sup> Se l'esaminatore ordina l'interruzione dell'esame, il candidato deve iscriversi alla sessione d'esame successiva. Altrimenti l'esame è considerato non superato.

<sup>4</sup> Il candidato deve ripetere per intero l'esame interrotto e versare nuovamente la tassa d'esame.

**Art. 29** Risultati dell'esame

<sup>1</sup> La commissione d'esame verifica le proposte di valutazione degli esaminatori e decide se i candidati hanno superato le parti dell'esame sostenute.

<sup>2</sup> La commissione d'esame può rettificare la valutazione di un candidato oppure ordinare agli esaminatori di rivalutare gli esami da loro corretti sulla base dei criteri rettificati.

<sup>3</sup> Mediante decisione scritta la commissione d'esame comunica ai candidati entro tre mesi il risultato concernente le parti dell'esame sostenute.

**Art. 30** Conservazione dei documenti riguardanti l'esame

<sup>1</sup> Dopo la comunicazione dei risultati dell'esame la commissione d'esame conserva per un anno tutti i documenti riguardanti l'esame, segnatamente le domande e le risposte degli esami scritti nonché il verbale dell'esame orale.

<sup>2</sup> Se è interposto ricorso i documenti riguardanti l'esame vanno conservati per un periodo di due anni dalla decisione relativa al ricorso passata in giudicato.

<sup>3</sup> Il candidato può chiedere in ogni momento di consultare i propri documenti d'esame.

**Art. 31** Attestato concernente il superamento dell'esame per consulenti in brevetti

Se un candidato ha superato tutte le parti degli esami conformemente all'articolo 13, la commissione d'esame rilascia un pertinente attestato sotto forma di atto.

**Art. 32** Sanzioni

<sup>1</sup> La commissione d'esame dichiara nulle le parti dell'esame superate, qualora si rivelasse che il candidato ha conseguito l'ammissione all'esame mediante informazioni inesatte o incomplete.

<sup>2</sup> La commissione d'esame dichiara nulle le parti dell'esame superate, se il candidato ha influenzato il risultato dell'esame con mezzi sleali.

<sup>3</sup> Un esaminatore esclude dall'esame un candidato che influenza o cerca di influenzare il risultato dell'esame con mezzi sleali; comunica tale fatto alla commissione d'esame. La commissione d'esame dichiara non superata la parte dell'esame in questione.

#### **Sezione 4: Riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti**

**Art. 33** Principi

<sup>1</sup> La commissione d'esame è competente per il riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti (art. 7 LCB).

<sup>2</sup> Mediante decisione scritta la commissione d'esame comunica al richiedente la decisione in merito al riconoscimento dell'esame estero per consulenti in brevetti oppure allo svolgimento e al contenuto di un esame d'idoneità.

**Art. 34** Richiesta

<sup>1</sup> La richiesta di riconoscimento di un esame estero per consulenti in brevetti va presentata per scritto alla commissione d'esame.

<sup>2</sup> Alla richiesta vanno allegati documenti che forniscono informazioni relative:

- a. al superamento dell'esame estero da parte del richiedente;
- b. alle conoscenze tecniche esaminate in occasione dell'esame per consulenti in brevetti.

**Art. 35** Esame d'idoneità

<sup>1</sup> Il richiedente può sostenere un esame d'idoneità, se la commissione d'esame non riconosce o riconosce soltanto in parte l'esame estero per consulenti in brevetti.

<sup>2</sup> È ammesso all'esame d'idoneità chi al momento dell'iscrizione dimostra di essere titolare di un diploma universitario conformemente all'articolo 2 lettera a LCB e di avere svolto un'attività pratica secondo l'articolo 2 lettera c LCB.

<sup>3</sup> La commissione d'esame può invitare il richiedente a presentare documenti relativi al tipo e alla durata dell'esperienza professionale acquisita.

#### **Art. 36**           Contenuto e svolgimento dell'esame d'idoneità

<sup>1</sup> L'esame d'idoneità verte sulle materie tecniche che:

- a. sono oggetto dell'esame federale per consulenti in brevetti; e
- b. si distinguono fortemente dalle materie trattate durante la formazione frequentata nello Stato in cui è stato sostenuto l'esame per consulenti in brevetti.

<sup>2</sup> Il contenuto dell'esame d'idoneità tiene conto dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente.

<sup>3</sup> La commissione d'esame stabilisce il tipo, lo svolgimento e la valutazione dell'esame d'idoneità.

<sup>4</sup> Le disposizioni concernenti la lingua d'esame (art. 17), l'impedimento (art. 27), l'interruzione (art. 28) e le sanzioni (art. 32) sono applicate per analogia all'esame d'idoneità.

<sup>5</sup> Mediante decisione scritta la commissione d'esame comunica entro tre mesi il risultato dell'esame d'idoneità al richiedente.

<sup>6</sup> Chi non ha superato l'esame d'idoneità per la seconda volta è escluso da ogni ulteriore esame.

### **Capitolo 4: Attività pratica**

#### **Art. 37**           Scopo e contenuto

<sup>1</sup> L'attività pratica serve ad acquisire, su istruzione e sotto vigilanza, l'esperienza necessaria per svolgere autonomamente l'attività di consulente in brevetti nel campo d'applicazione della LCB.

<sup>2</sup> Nell'ambito dell'attività pratica il candidato deve in particolare:

- a. acquisire le conoscenze tecniche conformemente all'articolo 15 e applicarle nella pratica;
- b. familiarizzarsi con le autorità operanti in Svizzera in materia di brevetti;
- c. trattare le domande di brevetto sulla base della documentazione di un mandante e imparare a rappresentare quest'ultimo nelle procedure di rilascio;
- d. familiarizzarsi con le formalità e i termini delle procedure di rilascio in Svizzera.

**Art. 38** Persona incaricata della vigilanza

Può vigilare sull'attività pratica chi:

- a. è iscritto come consulente in brevetti nel registro dei consulenti in brevetti;
- b. ha esercitato in Svizzera l'attività di consulente in brevetti per almeno dieci anni a tempo pieno senza essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti;
- c. ha esercitato l'attività di consulente in brevetti all'estero quale lavoro regolamentato rispettando le prescrizioni dello Stato di origine per almeno sei anni a tempo pieno;
- d. è iscritto nella lista allestita dall'Ufficio europeo dei brevetti per i mandatari accreditati e ha esercitato in Svizzera l'attività di consulente in brevetti per almeno un anno a tempo pieno.

**Art. 39** Requisiti geografici

<sup>1</sup> Almeno 12 mesi dell'attività pratica vanno svolti a tempo pieno presso una persona addetta alla vigilanza la cui società ha sede in Svizzera.

<sup>2</sup> È considerata equivalente all'attività pratica di cui al capoverso 1, l'attività di consulente in brevetti svolta all'estero durante 18 mesi a tempo pieno, su istruzione e sotto vigilanza, a condizione che quest'ultima abbia permesso al candidato di:

- a. acquisire e praticare le conoscenze tecniche di cui all'articolo 12;
- b. familiarizzarsi con le autorità operanti in Svizzera in materia di brevetti;
- c. familiarizzarsi con le formalità e i termini delle procedure di rilascio in Svizzera.

**Art. 40** Prova dell'attività pratica

<sup>1</sup> Una volta conclusa l'attività pratica la persona incaricata della vigilanza attesta per scritto al candidato

- a. la durata dell'attività di pratica;
- b. il grado di assunzione;
- c. il luogo di lavoro;
- d. l'attività svolta.

<sup>2</sup> In occasione di un'attività conformemente all'articolo 39 capoverso 2 la persona incaricata della vigilanza deve inoltre attestare per scritto in che misura l'attività svolta ha permesso al candidato di raggiungere gli obiettivi previsti dalla formazione sanciti dall'articolo 39 capoverso 2.

## Capitolo 5: Registro dei consulenti in brevetti

### Art. 41 Domanda d'iscrizione nel registro

<sup>1</sup> Chi richiede d'isciversi nel registro dei consulenti in brevetti, è tenuto a presentare all'IPI:

- a. le informazione di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b e c LCB; e
- b. un documento che attesti il superamento dell'esame per consulenti in brevetti conformemente all'articolo 31, oppure
- c. la decisione della commissione d'esame concernente il riconoscimento dell'esame estero per consulenti in brevetti secondo l'articolo 33 ed eventualmente la prova concernente il superamento dell'esame d'idoneità secondo l'articolo 36.

<sup>2</sup> L'IPI può richiedere ulteriori informazioni e prove se i documenti presentati non sono completi o vi sono dubbi circa la loro correttezza.

<sup>3</sup> La domanda è presa in considerazione non appena è stato versato l'emolumento d'iscrizione.

<sup>4</sup> L'istituto respinge la domanda se il richiedente non adempie le condizioni per l'iscrizione nel registro.

### Art. 42 Fascicolo degli atti

<sup>1</sup> Il fascicolo degli atti è conservato per cinque anni dalla cancellazione dell'iscrizione nel registro.

<sup>2</sup> Possono consultare il fascicolo degli atti:

- a. le persone iscritte nel registro;
- b. terzi che comprovano un interesse motivato.

## Capitolo 6: Disposizioni finali

### Sezione 1: Disposizioni transitorie

#### Art. 43 Diplomi universitari

I bachelor, i master, i diplomi universitari o le licenze in scienze naturali o in ingegneria conseguiti presso scuole universitarie ai sensi dell'articolo 3 della legge dell'8 ottobre 1999<sup>4</sup> sull'aiuto alle università sono riconosciuti quali diplomi universitari svizzeri in virtù dell'articolo 4 LCB, anche se al momento dell'esame la scuola universitaria non era accreditata.

<sup>4</sup> RS 414.20

**Art. 44** Iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti ai sensi dell'articolo 19 LCB

<sup>1</sup> Chi richiede l'iscrizione nel registro dei brevetti conformemente all'articolo 19 deve presentare all'IPI:

- a. in occasione di una domanda conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera a LCB, un documento che attesti l'esercizio dell'attività di consulente in brevetti e il diploma universitario;
- b. oppure in occasione di una domanda conformemente all'articolo 19 capoverso 1 lettera b LCB un documento che attesti l'esercizio dell'attività di consulente in brevetti e l'iscrizione nella lista allestita dall'Ufficio europeo dei brevetti per i mandatari accreditati.

<sup>2</sup> L'IPI può richiedere ulteriori informazioni e prove, se i documenti presentati non sono completi o vi sono dubbi circa la loro correttezza.

<sup>3</sup> La domanda è presa in considerazione non appena è stato versato l'emolumento d'iscrizione.

<sup>4</sup> L'istituto respinge la domanda se il richiedente non adempie le condizioni per l'iscrizione nel registro.

**Sezione 2: Entrata in vigore****Art. 45**

La presente ordinanza entra in vigore il....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente del Consiglio federale, Doris Leuthard

La cancelliera federale, Corina Casanova